




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3606-A

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, garanzia su cartolarizzazione delle sofferenze, regime fiscale per procedure di crisi e gestione collettiva del risparmio

(Conversione in legge del DL 18/2016)

(Modifiche della Commissione)

N. 347 – 22 marzo 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3606-A

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, garanzia su cartolarizzazione delle sofferenze, regime fiscale per procedure di crisi e gestione collettiva del risparmio

(Conversione in legge del DL 18/2016)

(Modifiche della Commissione)

N. 347 – 22 marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3606-A

Titolo breve: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VI Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Sanga

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 4 E 5	- 3 -
RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.....	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMA 5	- 3 -
RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.....	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMA 6 E ARTICOLO 2, COMMA 3-BIS.....	- 4 -
RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.....	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI 7 E 7-BIS	- 5 -
RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.....	- 5 -
ARTICOLO 2-BIS	- 5 -
FONDO TEMPORANEO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.....	- 5 -
ARTICOLO 3, COMMA 1 E ARTICOLO 12, COMMA 1	- 6 -
ACCESSO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ALLA GACS	- 6 -
ARTICOLO 7, COMMA 1-BIS	- 6 -
ORDINE DEI PAGAMENTI NELLO SCHEMA GACS.....	- 6 -
ARTICOLO 16, COMMI 1 E 2-BIS	- 7 -
MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE	- 7 -
ARTICOLO 17-BIS	- 7 -
CALCOLO DEGLI INTERESSI	- 7 -
ARTICOLO 17-QUATER	- 8 -
TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA DI CDP	- 8 -
ARTICOLO 17-QUINQUIES	- 9 -
STRUMENTI BANCARI DI PAGAMENTO	- 9 -

PREMESSA

Il provvedimento reca la conversione in legge del decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18. La Commissione Bilancio ha già esaminato il testo originario del provvedimento e ha espresso parere favorevole nella seduta di giovedì 17 marzo 2016¹.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze sono state approvate alcune proposte emendative. In particolare, gli emendamenti del Governo 7.2 (Articolo 7, comma 1-*bis*) e 17.09 (Articolo 17- *quater*) sono corredati di relazioni tecniche, positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato, di cui si dà conto nella presente Nota.

Di seguito si esaminano le modifiche apportate dalla Commissione Finanze che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Riforma delle banche di credito cooperativo

Le modifiche intervengono sul comma 4, lett. c), prevedendo che la banca di credito cooperativo possa deliberare la propria trasformazione in società per azioni ovvero la propria liquidazione non solo in caso di esclusione, ma anche in caso di recesso da un gruppo bancario cooperativo.

Viene, inoltre, eliminato il divieto di recesso da un gruppo bancario cooperativo e stabilito che lo stesso debba essere autorizzato dalla Banca d'Italia così come l'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione (comma 5).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, comma 5

Riforma delle banche di credito cooperativo

La modifica prevede che le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono costituire autonomi gruppi bancari

¹ Sul testo originario dell'A.C. 3606 è stata pubblicata la Nota di verifica n. 332 del 3 marzo 2016 del Servizio Bilancio dello Stato.

cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti nella medesima provincia autonoma.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, comma 6 e ARTICOLO 2, comma 3-bis

Riforma delle banche di credito cooperativo

Le modifiche intervengono sulla disciplina relativa alla *way-out* di cui al comma 6 dell'articolo 1, prevedendo che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993, la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione. Ciò a condizione che la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data.

A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del suddetto versamento, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la S.p.A. conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni in esame, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni previste entro il termine, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, commi 7 e 7-bis

Riforma delle banche di credito cooperativo

Le modifiche prevedono che il Ministro dell'economia e delle finanze possa stabilire con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 in esame solo il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo e la soglia di partecipazione delle stesse al capitale della società capogruppo. Viene, invece, attribuito alla Banca d'Italia, il compito di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina relativa ai gruppi bancari cooperativi, con particolare riferimento: ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; al contenuto minimo del contratto di adesione; ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2-bis

Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo

La norma prevede che durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di adesione ad un gruppo bancario ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal decreto in esame, sono assolti, fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3, comma 1 e ARTICOLO 12, comma 1

Accesso degli intermediari finanziari alla GACS

Le modifiche prevedono che la garanzia statale (GACS) possa essere concessa in relazione ai crediti ceduti non solo dalle banche (come previsto nel testo originario) bensì anche dagli intermediari finanziari (iscritti all' albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario) aventi sede in Italia.

Conseguentemente la dotazione iniziale del fondo su cui graveranno le garanzie statali (previsto dall'articolo 12 del provvedimento in esame) è incrementata **da 100 a 120 milioni di euro**.

Durante l'esame del testo iniziale del provvedimento presso la V Commissione in sede consultiva², i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo hanno evidenziato che la dotazione originaria di 100 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 12 è stata prudenzialmente determinata tenuto conto sia della possibile escussione dei crediti garantiti, sia dei corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse.

Al riguardo appare utile acquisire elementi di valutazione in merito alla congruità del previsto incremento della dotazione iniziale del Fondo di cui all'art. 12, in relazione all'inclusione, nello schema della GACS, dei crediti degli intermediari finanziari.

ARTICOLO 7, comma 1-bis³

Ordine dei pagamenti nello schema GACS

La norma sostituisce le parole “NPL *Servicer*” con le parole “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti”; inoltre, intervenendo sui criteri per i pagamenti dei titoli cartolarizzati, permette che il versamento delle somme dovute ai prestatori di servizi e alle controparti di contratti di copertura finanziaria sia condizionato a obiettivi di *performance* o subordinati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

La relazione tecnica afferma che la modifica nella denominazione è di mero coordinamento e che la modifica nell'ordine dei pagamenti consente di mantenere un certo grado di flessibilità per adeguarsi a eventuali richieste delle agenzie di *rating* e che pertanto dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

² Seduta del 17 marzo 2016, V Commissione,

³ Emendamento 7.02 – Governo

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare

ARTICOLO 16, commi 1 e 2-*bis*

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie

Le modifiche limitano l'ambito di applicazione della misura agevolata dell'imposta (misura fissa pari a 200 euro per ciascun tributo in luogo dell'imposta proporzionale) in relazione ai trasferimenti immobiliari determinati da procedure di espropriazione o da procedure fallimentari stipulati tra il 16 febbraio 2016⁴ e il 31 dicembre 2016.

In particolare, l'emendamento precisa che l'agevolazione trova applicazione per gli atti emessi in favore di soggetti che svolgono attività d'impresa (comma 1) ovvero in favore di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa" di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 (comma 2-*bis*).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 17-*bis*

Calcolo degli interessi

La norma novella l'articolo 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario) in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che, sia nei rapporti di conto corrente che di conto di pagamento, sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno e che gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Inoltre, il divieto di produrre interessi ulteriori sugli interessi debitori maturati comprende anche quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito. Vengono, inoltre, disciplinati, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

⁴ Data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

ARTICOLO 17-*quater*⁵

Tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria di CDP

La norma dispone che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze adegui il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato "CDP S.p.A. – gestione separata", al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

Normativa vigente: il DM 28-05-2014 prevede che sulla giacenza del conto corrente di Tesoreria della Cassa depositi e prestiti S.p.a. il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra:

- a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento;
- b) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia per il semestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente 360/365.

Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, ovvero non sia stato pubblicato dalla Banca d'Italia l'indice mensile Rendistato, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralità maturate.

Si rileva, inoltre, che in risposta ad un interrogazione presso la V Commissione⁶ il Governo ha evidenziato che la totalità delle risorse finanziarie depositate sulla Tesoreria dello Stato, rappresenta una forma di copertura del fabbisogno dello Stato. Pertanto, l'intera giacenza della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. depositata presso la Tesoreria, che deriva principalmente dalla raccolta postale, concorre, insieme alle altre fonti, a finanziare il suddetto fabbisogno. In particolare, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. deposita una parte consistente delle proprie disponibilità liquide afferente alla Gestione Separata, presso il conto corrente fruttifero, denominato « CDP SPA – Gestione Separata », aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le somme depositate sul citato conto corrente vengono impiegate per coprire il fabbisogno dello Stato, senza alcun coinvolgimento della società, ferma restando la disponibilità di tali fondi, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a 146,8 miliardi di euro.

Con riferimento alla remunerazione spettante sulle giacenze del citato conto corrente, il Governo ha richiamato il citato DM 28-05-2014 e ha evidenziato che, come precisato da Cassa Depositi e Prestiti, attualmente, tale remunerazione risulta inferiore al costo che la stessa sopporta sulla principale forma di provvista, costituita dal Risparmio Postale.

⁵ Emendamento 17.09 - Governo

⁶ Interrogazione 5-00930 Luigi Gallo: Sulle modalità di utilizzo della liquidità della Cassa depositi e prestiti per finanziare le pubbliche amministrazioni e il fabbisogno dello Stato. *Cfr.* seduta dell'8 ottobre 2015.

La relazione tecnica illustra il contenuto delle disposizioni.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione⁷, il rappresentante del Governo ha evidenziato che la finalità della disposizione in esame è esclusivamente quella di adeguare il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, allineandolo ai livelli di mercato, e che non è possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti a tale intervento, i quali dipenderanno dall'andamento di mercato del tasso stesso. Il Governo ha altresì segnalato come la disposizione sia sostanzialmente finalizzata ad armonizzare la regolamentazione in materia di tassi di remunerazione delle attività e delle passività relative al conto corrente della Cassa depositi e prestiti in gestione separata, in coerenza con quanto stabilito dai criteri Eurostat in relazione alle pubbliche amministrazioni. È stato infatti rilevato come sia necessario regolare tali aspetti in coerenza con la natura di gestione separata del predetto conto di Tesoreria, adeguandolo alle condizioni di mercato, in quanto altrimenti Eurostat potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di CdP nel perimetro contabile della PA.

Al riguardo, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame presso la VI Commissione, andrebbe acquisita una valutazione – anche di massima - in merito al potenziale impatto finanziario, in particolare con riferimento ai primi esercizi di applicazione delle disposizioni, derivante dall'adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata al fine di allinearli ai livelli di mercato.

ARTICOLO 17-*quinquies*

Strumenti bancari di pagamento

La norma prevede che le disposizioni relative al pagamento in misura ridotta per le violazioni del codice della strada di cui al comma 1, primo e secondo periodo dell'articolo 202 del d.lgs. n. 285 del 1992 si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

⁷ Seduta del 17 marzo 2016.

Al riguardo, si evidenzia che la norma, di carattere interpretativo e pertanto con effetti anche retroattivi, non sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito da sanzioni per i pagamenti già effettuati. In proposito appare peraltro opportuno acquisire una conferma dal Governo.